Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 36 del 12/06/2018

Prot. n. 3668 del 05 luglio 2018

Oggetto: presa d'atto dell'inadempimento di Provincia di Varese e conseguente sollecito alla medesima di emissione delle linee di indirizzo sul personale.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente
Fabrizio Caprioli
Carmine Gorrasi
Graziano Maffioli
Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Premesso che Regione Lombardia, in recepimento della Legge Galli, ha emanato la legge regionale n. 26 del 2003, così come modificata dalla successiva L.R. n. 21 del 2010, che ha previsto all'art. 48 il passaggio delle funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito alle Province, quali enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle medesime avvenisse tramite l'Ufficio d'ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'art. 114 c, 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico Enti Locali).

Visti:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale n. 21 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, recante "Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"; con la quale è stato previsto:

- all’art. 1, lett. h) che “… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, come previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province..”;
- all’art. 1, lett. i) che “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile”.

Rilevato che la Provincia di Varese, ai sensi dell’art. 114 del TUEL e dell’art. 48 della L.R. 26/2003 ha costituito l’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” per l’esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale, esecutiva ai sensi di legge, P.V. n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”, ove all’art. 2, comma 1 cita che “Nelle more della costituzione dell’Ufficio d’Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d’ambito tramite apposita convenzione”. Alla luce dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 “Aziende speciali ed istituzioni” che al comma 1 statuisce che “l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale”, visto il titolo V dello Statuto dell’Ente che disciplina la gestione dei servizi pubblici provinciali approvato con deliberazione n. 185 del 02/10/1991, ultima modifica, delibera Consiglio P.V. n. 17 del 04/04/2007. Considerato che l’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, in qualità di ente strumentale della stessa si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto, diverso da quello dell’ente di appartenenza, che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento. In attuazione delle disposizioni sopra ricordate, nonché degli indirizzi applicativi di cui alle richiamate deliberazioni della Provincia di Varese si è proceduto alla redazione di apposito confermato impegno della Provincia di Varese a garantire al personale assegnato dalla medesima alla costituenda Azienda Speciale con gli attuali livelli economico-occupazionali secondo l’inquadramento contrattuale di maggiore garanzia nel rispetto della normativa vigente, prendendo atto che la gestione amministrativa e contabile continua ad essere svolta dalla Provincia di Varese fino all’effettiva entrata in funzione della costituenda azienda speciale.

Tutto ciò premesso e richiamati i seguenti documenti:

- **deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. 76** del 15 giugno 2017 avente oggetto: personale ufficio d'ambito della provincia di Varese atto di indirizzo",con la quale solo per 2 persone sono state impartite le seguenti linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale, come segue:

1. la necessità di assicurare la regolare continuità dei servizio, considerato il rilevante interesse pubblico che riveste il servizio idrico integrato, con il mantenimento degli stessi livelli occupazionali odierni in difetto dei quali sarebbe impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni;
2. l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese è un'Azienda Speciale esclusivamente partecipata dalla Provincia di Varese e che non dispone di personale proprio assunto a tempo indeterminato;
3. il richiamo al comma 2 bis dell'articolo 18 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 06 agosto 2008 n. 133, come novellato dall'art. 4 della legge 89/2014 nonché dall'art, 3 della legge 114/2014, (aggiornato però oggi dal **Dlgs. n. 175/2016)** reca: " Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di Indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede dì contrattazione di secondo livello";

4. l'esercizio da parte dell' Ufficio d'Ambito in concreto del proprio diritto/dovere di gestione delle funzioni proprie e dì evitare ricadute dannose per la pubblica amministrazione e per i cittadini, quindi l'Ufficio d'Ambito medesimo deve oggettivamente attenersi al regime vincolistico assunzionale in vigore per tutte le Autonomie Locali e non a quello introdotto con normazione esclusiva ed eccezionale per le Province che sono interessate da un rilevante processo di trasformazione istituzionale;
5. l'autorizzazione per l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale;

- **deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.2 (ex 74)del 24/01/2018** avente per oggetto: "approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e stabilizzazione" e qui totalmente ripresa e confermata nei suoi contenuti;

- **nota di sollecito a Provincia di Varese prot. 1000 del 15 febbraio 2018**, ove il Presidente dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito illustrava la gravità della mancata approvazione da parte della Provincia di Varese delle linee di indirizzo sul personale della propria Azienda speciale istituita nel 2011 per obbligo normativo regionale (L.R. 21/2010);

Posto l'aggiornamento previsto dal Dlgs. n. 175/2016, come segue :

VISTO l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, come da ultimo modificato dall'art. 4 comma12 bis del D.L. 66/2014, convertito con la legge 89/2014 a norma del quale gli enti controllanti devono impartire atti di indirizzo cui le aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale devono attenersi nella gestione delle risorse umane al fine di attuare i principi di controllo e contenimento della spesa per personale sia relativamente agli oneri contrattuali che alle nuove assunzioni;
VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, a norma del quale i Comuni coordinano le politiche assunzionali delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale o di controllo, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti; VISTO l'articolo 3-bis del decreto legge n° 138 del 13 agosto 2011 a norma del quale le società affidatarie in house adottano, regolamenti volti a disciplinare, in coerenza con i principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi e nonché le politiche per il contenimento delle politiche retributive stabilite dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTO l'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2006 n. 296, l'art. 9 comma 28 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 nel testo oggi vigente recanti la disciplina delle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato nonché i vincoli ed i limiti finalizzati al contenimento della spesa per personale; VISTO : • l'art. 19 D.lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23 settembre 2016, a norma del quale gli enti locali soci di società a controllo pubblico, devono fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni; • che gli enti pubblici soci devono inoltre tenere conto di quanto previsto all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in merito alla ricognizione straordinaria del personale ed eventuale definizione di piani di esubero. CONSIDERATO che l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, prevede la predisposizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, che: 1. definisca indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, atti a distribuire tutte le società in controllo pubblico in massimo cinque fasce di classificazione; 2. individui, per ciascuna fascia, limiti massimi ai compensi a cui gli organi delle società interessate devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo

onnicomprensivo da corrispondere ad amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti; 3. fissi criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente; DATO ATTO: - che il comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 6, prevede resti in vigore l'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 che pone come limite finanziario al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, l'80% di quanto complessivamente sostenuto nel 2013. - che a seguito dell'abrogazione delle limitazioni finanziarie relative agli emolumenti attribuiti al singolo amministratore, ad opera dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2016, il predetto limite è il solo a rimanere in vita, sempre in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 del citato decreto legislativo; CONSIDERATO che l'atto di indirizzo oggetto di questa deliberazione nel rispetto dei principi generali dovrà essere condiviso con gli altri soci pubblici nel caso di società con controllo diffuso e potrà essere oggetto di modificazioni ed integrazioni conseguenti ad accordi intercorsi tra i soggetti pubblici; RITENUTO, preliminarmente alla definizione di ogni ipotesi regolamentare di competenza delle società partecipate e/o controllate, a fronte di un ampliamento del regime pubblicistico anche nell'attività di gestione del personale delle Aziende partecipate dalla PA, di assumere un atto di indirizzo i cui contenuti dovranno essere recepiti dalle Società partecipate e/o controllate; VISTO l'articolo 42 comma 2, lettera g) del testo unico degli enti locali – d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che gli atti di indirizzo politico amministrativo anche diretti ai soggetti partecipati sono di competenza del Consiglio Comunale;

Vista l'attuale situazione presso l'Ufficio d'Ambito che vede n.1 dipendente cat. B3 stabilizzato ed un concorso per amministrativo D1 in pubblicazione, con la presente deliberazione il Consiglio di Amministrazione, preso atto della delibera del Presidente della Provincia chiede al medesimo di esprimersi sulle rimanenti figure professionali previste dalla pianta organica, citata nella medesima P.V 2(ex 74) /2018.

Innanzitutto occorre segnalare come l'organico aziendale sia al momento composto da personale a tempo determinato come di seguito specificato:

Fornari Matteo		D1
Leoni Silvia		D1
Filpa Monica		D1
Porro Paolo		D1
Posto rimasto vuoto		C1

Relativamente ai costi di funzionamento dell'ATO occorre precisare che gli stessi (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato (introitata dal Gestore), in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, ed a totale copertura costi e quindi non gravano sulla Provincia di Varese.

La stabilizzazione richiesta per l'Azienda deve prevedere procedure volte alla stabilità del personale, non comportando alcun costo aggiuntivo per l'Azienda Speciale rispetto a quanto già in passato dalla stessa sostenuto, ma di certo favorirebbe una stabilità funzionale in considerazione anche del fatto che sarebbero valorizzate le professionalità assunte, acquisite e formate all'interno dell'Azienda.

Tutto quanto sopra esposto il Consiglio prende atto che la Provincia risulta inadempiente sull'emissione completa delle linee di indirizzo sul personale, il Consiglio altresì dispone l'invio di una ulteriore nota di sollecito a firma del Presidente per conto dell'intero Cda che deve essere destinata anche a Regione Lombardia per dare evidenza del rischio di chiusura dell'Azienda Speciale, istituita con sua legge regionale, e dell'impossibilità di lavorare oltre la fine dicembre 2018. Annuncia che se la Provincia non emana le linee di indirizzo si verificherà il paralizzarsi delle attività istituzionali.

Con la presente delibera il Consiglio di Amministrazione richiede nuovamente la emissione/ nulla osta per procedere da parte dell'azienda Speciale Ufficio d'Ambito, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016 a bandire gli schemi di concorso a tempo indeterminato per l'assunzione delle categorie di personale necessarie alle funzioni

istituzionali dell'Azienda, tenuto conto che i contratti a tempo determinato devono assolvere ad una esigenza di carattere temporale e straordinario.

Visto che il Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile procedere - in ossequio ai disposti di legge - alla creazione di personale stabile, ove possibile, con apposita selezione pubblica con contratti stipulati in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali, al fine di garantire con urgenza il puntuale assolvimento delle funzioni di competenza e sopra lautamente descritte.

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016, richiamate le procedure relative alla mobilità stabilite dal D.M. del 14/09/2015, ha comunicato che:

1. atteso l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 2, è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 234 della L. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale per le Regioni Lombardia e Toscana;
2. le ordinarie facoltà di assunzione del personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili.

Considerata la pronuncia della Corte dei Conti Scz. Lombardia n. 208/2015 che ha precisato che "rispetto alla formulazione originaria, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 , non è previsto che i divieti e le limitazioni delle assunzioni di personale delle amministrazioni controllanti si applichino direttamente ad aziende speciali, istituzioni e società partecipazione pubblica locale avendo riguardo al principio di estraneità della specificità finanziata."

Dato atto che l'indizione di procedure concorsuali a tempo indeterminato interessa unicamente il numero di unità di personale già presenti in organico - senza ulteriori aumenti di costi per l'Azienda Speciale - segnalando peraltro che l'assunzione a tempo indeterminati genererebbe un naturale e conseguente contenimento dei costi con riguardo all'indennità di fine rapporto che allo stato di fatto viene corrisposta alla regolazione contrattuale.

Considerato il Piano Assunzioni descritto nella sopra citata delibera 2/2018 l'assunzione delle succitate n. 5 unità di personale, sia attraverso la stabilizzazione ove possibile sia attraverso concorsi a tempo indeterminato, consentirebbe di consolidare il relativo rapporto di lavoro del personale che, alla stessa data, risulta possedere tutti i requisiti previsti dalla legge,

Si rammenta che, come già evidenziato dalla presente relazione, tutti i costi di funzionamento dell'ATO (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato, in quanto elemento del costo del Servizio medesimo e posto a base del calcolo della tariffa a totale copertura costi.

Pertanto, sempre richiamando quanto previsto dall'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010, le entrate correnti della Scrivente, rispettano il dettame normativo in quanto certe e continuative, non gravando in alcun modo sull'ente controllante, essendo tutti i costi aziendali eterofinanziati.

La nuova normativa non risulta di immediata applicazione all'Ufficio d'Ambito in quanto Azienda Speciale, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 23, comma 4 del d.lgs. 75/2017 dispone di facoltà assunzionale laddove pianifichi una spesa da destinare alle nuove assunzioni pari al 25% dei cessati 2016 più eventuali resti del triennio 2014/2016. La suddetta inapplicabilità dell'Azienda Speciale trova riscontro nel fatto che occorrerebbe individuare le cessazioni di personale sulle quali calcolare le facoltà assunzionali ed il limite di

spesa del personale da rispettare, individuazione di limiti che non sono oggettivamente proponibili, attesa l'assenza di parametri di riferimento conformi alle prescrizioni che li regolano considerato che essendo l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ente di nuova istituzione, per definizione, non ha "storia" che possa costituire presupposto di esercizio delle limitazioni che, normalmente, valgono per enti che, viceversa, hanno certamente un trascorso di spesa di personale e di cessazioni sulle quali calcolare le suddette facoltà assunzionali. Si tenga presente, altresì, che opera, in tale materia, la norma speciale di cui all'art. 18, comma 2-bis, del DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, il quale dispone testualmente quanto di seguito riportato: "Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, *attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.*";

Posta, quindi**,** l'inapplicabilità del c.d. Decreto Madia, trova invece più immediata applicazione l'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010 che recita "*Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre al nulla osta da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze*".

In tal caso, non essendovi alcuna limitazione assunzionale espressa nel nostro ordinamento per le aziende speciali, le relative facoltà assunzionali sono oggetto di individuazione da parte dell'ente controllante (Provincia), ciò non vuol dire che la Provincia debba applicare le proprie limitazioni in materia di assunzioni di personale, ma, nell'atto di indirizzo che la Provincia dovrà assumere, la stessa dovrà tener conto dei propri limiti assunzionali, si tenga conto che, per l'anno 2018, la Provincia, ai sensi del comma 845 della legge di bilancio 2018, può assumere nei limiti del 100% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Ciò non è oggettivamente applicabile direttamente all'azienda, che non ha i relativi presupposti di cessazione di personale.

Infatti, considerando la dotazione organica che consta di n. 8 dipendenti a tempo determinato, di cui il Direttore Generale i limiti assunzionali imposti dall'articolo in analisi fanno sì che nell'anno 2018 possano essere assunte le seguenti unità di personale mantenendo anche il rispetto del limite del 50% delle entrate correnti, come da tabella che segue:

		Scadenze contrattuali				
	n.3 D1 Specialista amministrativo e di supporto	31/12/2018				
	n.1 D1 Specialista amministrativo e di supporto	30/11/2018				
	n. 1 C1 amministrativo					

per tutto quanto sopra, l'esigenza assunzionale dell'Ufficio d'Ambito risulta così riassunta:

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e richiamato, si propone pertanto il seguente piano triennale assunzionale.

A. **Nell'anno 2018**:

1. Indizione di pubblico concorso per n. 1 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato per l'assunzione di n. 1 cat. C1;
2. Indizione di pubblico concorso per n. 4 unità di personale tecnico a tempo indeterminato per l'assunzione di n. 4 cat. D1.

Ne discende che l'attuazione del Piano Assunzionale, come delineato, se da un lato continuerà a garantire il presidio di tutte le attività ordinarie tenuto conto delle nuove competenze, come rappresentate, va senz'altro sottolineato che le esigenze di piena funzionalità ed operatività dell'Azienda Speciale troverebbero pieno soddisfacimento unicamente attraverso l'ampliamento delle unità di personale rispetto a tutto quanto già previsto, ove possibile.

L'approvazione del succitato Piano Assunzionale, alla luce dell'esplicitato fabbisogno **consentirebbe di fronteggiare le seguenti esigenze:**

1. La posizione dell'unità di personale indicata risulta di prossima scadenza (30/11 e 31/12/2018). Nonostante si ritenga necessario provvedere alla proroga, che risulta possibile solo in un caso, (sebbene già quasi conclusosi il triennio contrattuale) fintanto che non venga data piena attuazione al piano assunzionale, si ritiene tuttavia indispensabile sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione provvedere con urgenza, visto che l'utilizzo di contratti a tempo determinato **non può e non deve più avere luogo**, poiché il personale, interessato da tale modalità assunzionale, non svolge **in alcun modo attività aventi carattere di straordinarietà e temporaneità** e, come tali, né l'apparato gestionale né quello politico sono nelle condizioni di avvallare il persistere di tale condizione potendo, la stessa, al momento, essere sanata mediante le opportune azioni di stabilizzazione del personale stesso.
2. Quanto, infine, al controllo del MEF o del Dip. Fun. Pubblica, tale controllo opera giuridicamente per le amministrazioni centrali o, comunque, per gli enti che siano, dal punto di vista ordinamentale, soggetti a tale tipologia di verifica, mentre è da ritenere che le altre amministrazioni debbano fare riferimento ai rispettivi enti controllanti, di tale verifica di compatibilità deve essere condotta dalla Provincia di Varese, che non può permettere la chiusura della propria Azienda Speciale istituita in via obbligatoria con la legge regionale 21/2010, e non dagli organi centrali sopra menzionati.

La mancata attuazione da parte di Provincia di tale percorso determinerebbe il venir meno del personale, sia avente i requisiti per la stabilizzazione sia quello da identificare attraverso apposite procedure concorsuali a tempo indeterminato, determinerebbe inoltre l'eventuale origine di presupposti di contenzioso che lo stesso personale potrebbe originare in virtù della consentita stabilizzazione dei rapporti ai sensi delle norma prima del d.lgs. 381/2001 e dopo dal d.lgs. 81/2015, Job Act, tenuto conto della relativa reiterazione in servizio, con rapporto a tempo determinato per alcuni casi, ben oltre i 36 mesi previsti dalla norma ed in assenza, come detto, delle esigenze straordinarie e temporanee quali uniche condizioni legittimanti l'utilizzo di tali forme di lavoro flessibile.

In conclusione, va precisato che la stabilizzazione non genererebbe alcun impatto sui costi del personale ma anzi porterebbe ad un risparmio in regime di continuità, venendo meno la dovuta liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto alla scadenza di ciascun contratto a tempo determinato, ossia ogni 3 anni.

Grazie agli adempimenti sopra citati l'Azienda Speciale Ato di Varese riuscirebbe sia ad attivarsi a dare completamento alle funzioni proprie identificate a livello legislativo e ad assolvere quanto in ottemperamento ai contratti sottoscritti con i gestori dell'Ato del S.I.I. Alfa srl e la salvaguardata Aspem spa.

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
-parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa e qui totalmente riprese e confermate di sollecitare, vista l'inadempienza, alla provincia di Varese il nulla osta, espresso mediante l'approvazione di conforme atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a procedere secondo la presente e la predente n2 (ex 72)/2018 deliberazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/1072016 e per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione con particolare riferimento al fatto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;

2. di demandare al Presidente a procedere alla formulazione di una nota di sollecito alla Provincia e alla Regione per informare della gravissima situazione in essere dell'Ufficio d'Ambito di Varese, allegando il parere legale richiesto all'Avv. Tamassia, agli atti, esperto della materia;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

4. di dare atto che non è più possibile tenere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Questo è il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose. Ciò al fine di garantire le funzioni dell'Ufficio d'Ambito Azienda Speciale della Provincia di Varese - ATO che rispetta, nell'ordinamento italiano ed europeo, i propri obblighi e compiti in materia di programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato (SII) e Ambito Territoriale Ottimale (ATO). il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua, da diversi anni, ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose; si precisa inoltre che l'azienda va verso la chiusura e non garantisce più quanto di competenza in materia di regolazione tariffaria, controllo, autorizzazioni allo scarico, etc... divenendo un bersaglio esposto a rendicontare gli effetti negaltivi agli Enti superiori, quali a puro titolo esemplificativo - per materia - Arera, Commisione Europea, Regione, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Finanza e Ministeri competenti.
5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174 del 10.10.2012.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06/07/2018 al 21/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli